

## IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2010, n. 73, per cui " *Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi*";

Visto \_\_\_\_\_

Considerato \_\_\_\_\_

Considerato \_\_\_\_\_

Previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

### DECRETA

#### Articolo 1

1. Gli autoservizi pubblici non di linea costituiscono servizi di trasporto persone di natura locale, collettivo o individuale, con funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici locali di linea.

2. Gli autoservizi pubblici di cui al comma 1 sono esercitati attraverso:

a) il servizio taxi, rivolto ad una utenza indifferenziata sulla base di tariffe stabilite dai singoli Comuni; e

b) il servizio di noleggio con conducente, rivolto ad una utenza specifica su previa prenotazione della prestazione da rendere su libero accordo tra le parti circa il corrispettivo.

## **Articolo 2**

1. Nel rispetto delle norme regionali vigenti e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 1, 5-*bis*, comma 1-*bis*, e 11, comma 6, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni, negli autoservizi pubblici non di linea il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio avvengono nell'ambito del territorio del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione con partenza della rimessa situata nel medesimo territorio per i servizi di noleggio con conducente.

2. Lo stazionamento delle vetture adibite a servizio taxi avviene su suolo pubblico.

3. Nei territori comunali per i quali sono state rilasciate licenze taxi è vietata la sosta su suolo pubblico delle vetture adibite al servizio di noleggio con conducente.

## **Articolo 3**

1. Al fine di consentire il monitoraggio del settore e il censimento delle licenze taxi e delle autorizzazioni di noleggio con conducente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Comuni sono tenuti a trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Regione competente per territorio, l'elenco delle licenze taxi e delle autorizzazioni di noleggio con conducente rilasciate, e quelle comunque assentite come fabbisogno generale ma non ancora rilasciate.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve riportare i dati del titolare della licenza o dell'autorizzazione, ivi inclusi il nominativo, il codice fiscale, la residenza, la sede e il numero di iscrizione al ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive modifiche e integrazioni. Per le autorizzazioni di noleggio con conducente la comunicazione deve, altresì, contenere l'indicazione della partita IVA e dell'indirizzo della rimessa.

3. Dopo il primo anno, i Comuni rinnovano la comunicazione di cui al presente articolo con cadenza annuale entro il 31 Dicembre.

4. I Comuni trasmettono, altresì, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Regione competente per territorio i bandi di concorso per il rilascio di nuove licenze taxi e autorizzazioni di noleggio con conducente.

#### **Articolo 4**

1. L'utilizzo degli strumenti di comunicazione, di telecomunicazione, informatici, telematici nonché di qualsiasi altra tecnologia nell'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

a) l'utilizzo degli strumenti di cui al presente articolo non può costituire mezzo per l'elusione o la violazione da parte dei singoli operatori delle disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni e delle singole discipline regionali vigenti;

b) l'assegnazione o prenotazione dei servizi deve avvenire nel rispetto delle diverse peculiarità dei servizi taxi e noleggio con conducente quali individuate dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni e dalle singole discipline regionali vigenti;

c) l'assegnazione o la prenotazione dei servizi non può avvenire in favore di soggetti non in possesso di regolare licenza o autorizzazione rilasciate ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni e delle singole discipline regionali vigenti;

d) l'assegnazione dei servizi taxi deve garantire l'indifferenziazione della stessa tra i singoli operatori titolari di licenza (o tra un gruppo di essi facente capo ad una struttura economica), di modo che sia sempre individuato il taxi più vicino o comunque con le caratteristiche più idonee alle esigenze dell'utente.

#### **Articolo 5**

1. Ai fini di agevolare i controlli sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea mediante il servizio di noleggio con conducente in contrasto con le disposizioni contenute nella legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive modifiche e integrazioni e del presente decreto, i titolari di autorizzazione o loro delegati sono tenuti a compilare un foglio di servizio composto da fogli vidimati e con progressione numerica predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo il modello contenuto nell'Allegato 1

